



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna

Ciclo di incontri “L’individualizzazione del percorso
scolastico per alunni con disabilità”

I NUOVI ESAMI DI STATO PER ALUNNI CERTIFICATI

30 OTTOBRE 2019

Gaetana De Angelis

NORME

- Legge 107/2015 (Art. 1, commi 180 e 181) *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti."*
- Decreto Legislativo n° 62/17(Capo III - Nuovo Esame di Stato) *"Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 "*

DECRETO LEGISLATIVO N° 62/17

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

- La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento
- La natura della valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze

CAPO III .ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Art. 12. Oggetto e finalità

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado **verifica i livelli di apprendimento** conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro

NOVITÀ

CAPO III - ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

1) I requisiti per l'ammissione all'esame

- Ammissione in presenza di una insufficienza

2) L'incremento del peso del credito scolastico

- Credito scolastico aumenta di 15 punti

3) Le modifiche nella struttura e nell'organizzazione delle prove di esame (prima e seconda prova scritta; colloquio)

4) L'abolizione della terza prova

5) L'introduzione delle prove standardizzate nazionali al livello 13

- Prove Invalsi CBT e certificazione individuale dei livelli raggiunti da ciascuno (dopo esame)

CREDITO SCOLASTICO

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

L'ART. 20 ESAME DI STATO PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Confermata la situazione previgente, con particolare riferimento a:

- La coerenza con il PEI
- Le prove differenziate (equipollenti o non equipollenti) Art. 12. Oggetto e finalità
- Diploma o attestato
- Gli studenti con disabilità con prove non equipollenti possono non sostenere una o più prove
- Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami viene comunque rilasciato l'attestato di credito formativo

La preparazione

IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

- documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, agli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e alle modalità di valutazione in esso previste.
- è un atto pubblico, in quanto viene inserito nell'albo dell'Istituto (in modalità digitale). Pertanto, non deve contenere dati personali strettamente necessari e, men che meno, dati sensibili.
- La documentazione concernente studenti certificati (es PEI, ma anche PDP e le altre indicazioni riferiti alle persone) vanno trasmesse alla commissione in forma riservata per poter essere trattate nel rispetto del regolamento per protezione dei dati.

AMMISSIONE ALL'ESAME

I requisiti di ammissione sono i medesimi di quelli previsti per tutti gli altri studenti, per cui gli alunni candidati con disabilità certificata sono ammessi all'esame se in possesso dei seguenti requisiti:

- aver frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con un unico voto;
- aver conseguito la sufficienza in condotta.
- Tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro nel triennio.

CANDIDATI AMMESSI ALL'ULTIMO ANNO AD UN PERCORSO DI STUDIO CONFORME ALLE LINEE GUIDA E ALLE INDICAZIONI NAZIONALI

- studenti che sino al quarto anno hanno seguito una programmazione differenziata. Avendo poi seguito nel corso del quinto anno una programmazione conforme a quella della classe, potranno conseguire il titolo, per cui agli stessi va attribuito il credito del terzo e del quarto anno secondo le votazioni ottenute in riferimento alle attività previste dal PEI

PROVE SCRITTE A CARATTERE NAZIONALE PREDISPOSTE DALL'INVALSI

Art. 19 del D. Lgs. n. 62/2017

- costituiscono **attività ordinaria d'istituto**
- si svolgono durante l'anno scolastico (marzo)
- sono **computer based (CBT)**
 - Italiano: comprensione della lettura e riflessione sulla lingua
 - Matematica
 - Inglese:
 - lettura (reading)
 - ascolto (listening)

Studenti con disabilità e prove INVALSI: il consiglio di classe può disporre misure compensative o dispensative o predisporre specifici adattamenti della prova

Le prove

PROVE SCRITTE

- **Le prove d'esame e il valore delle stesse, ossia se siano o meno equipollenti, sono stabiliti dal consiglio di classe all'interno del Piano Educativo Individualizzato**
- **La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle modalità di valutazione e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate**

PROVE NON EQUIPOLLENTI, ASSENZA AGLI ESAMI

- Nel caso in cui il candidato candidati con disabilità svolga prove non equipollenti a quelle ordinarie o non partecipi all'esame o non svolga una o più prove, lo stesso non consegue il titolo di studio ma un'attestazione di credito formativo.
- La predetta attestazione riporta gli elementi informativi riguardanti l'indirizzo e la durata del corso di studi, le discipline comprese nel piano di studi e la durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, riportate in sede di esame.

PROVE NON EQUIPOLLENTI, MANCATO SVOLGIMENTO

- I candidati, che svolgano prove non equipollenti o non partecipino all'Esame o non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone dei risultati delle prove scritte, rapportati in quarantesimi. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente.
- L'indicazione dello svolgimento di prove differenziate è riportata soltanto nell'attestazione e non nelle tabelle pubblicate all'Albo dell'istituto.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO PROVE SCRITTE

- Gli studenti con PEI che prevede prove non equipollenti studenti, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone dei risultati delle prove scritte, rapportati in quarantesimi.
- In pratica, se lo studente sostiene, in base al PEI, una sola prova scritta, verrà assegnato un punteggio in ventesimi che l'applicativo riporterà in automatico sul tabellone, raddoppiandolo per rapportarlo in quarantesimi.
- Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente

PROVE EQUIPOLLENTI

- prove equipollenti differenti rispetto a quelle ordinarie, come espressamente stabilito nell'art. 6 comma 1 del DPR n° 323/1998 hanno valore equipollente a quelle ordinarie (secondo quanto indicato nel PEI), le stesse determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
- **il riferimento allo svolgimento di prove differenziate non viene indicato sui tabelloni affissi, ma solo sull'attestazione data allo studente**
- **Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.**

TEMPI

- La commissione può stabilire che il candidato candidati con disabilità svolga la prova in un lasso di tempo differenziato rispetto ai compagni.
- I **tempi più lunghi** nell'effettuazione delle prove scritte, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
- Soltanto in casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni

LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

- in sede di riunione preliminare la commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, che può essere svolta lo stesso giorno o il giorno successivo tenendo conto della specificità dell'indirizzo e della disponibilità di attrezzature e laboratori.
- le modalità organizzative e gli orari di svolgimento sono immediatamente comunicati alla scuola e ai candidati il giorno della prima prova;
- il giorno stabilito per lo svolgimento della seconda parte della seconda prova, la commissione elabora il testo della parte di sua competenza tenendo in debito conto i contenuti e la tipologia della parte nazionale della traccia.

IL COLLOQUIO

ARTICOLO 17, COMMA 9

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente.

1) A tal fine la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.

2) Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi.

3) Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a21 «Cittadinanza e Costituzione»

PRECISAZIONI SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO.

- Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.

(nota MIUR prot. n. 788 del 06-05-2019. Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 2018/2019 – Precisazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio.)

RUOLO DOCENTE DI SOSTEGNO

- Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico.
- Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità vengono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.

L'ART. 22 VALUTAZIONE DI ALUNNE, ALUNNI, STUDENTESSE E STUDENTI IN OSPEDALE

- l'alunno rimane sempre incarico della classe cui è iscritto, ma che la valutazione e gli esami si svolgeranno presso il gruppo di docenti che ha svolto con l'alunno il maggior numero di ore di insegnamento (scuola od ospedale).
- Lo stesso criterio si adotterà per gli alunni con istruzione domiciliare

CANDIDATI NON VEDENTI E IPOVEDENTI

- I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille per i candidati non vedenti, previa richiesta della scuola. Per i candidati, che non conoscono il codice Braille, si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo) oppure la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando comunque l'utilizzazione di altri ausili idonei, solitamente usati nell'ambito dell'attività scolastica ordinaria.
- I testi della prima e della seconda prova scritta, infine, per i candidati ipovedenti, sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole, che indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

D.M. del 26 novembre 2018 n.769 (*Quadri di riferimento e griglie di valutazione prima e seconda prova scritta*)

- Nelle griglie di valutazione, che hanno l'obiettivo di fornire alle Commissioni elementi di omogeneità e di equità, **sono definite le dimensioni valutative collegate agli obiettivi della prova.**
- In pratica, si tratta di indicatori che le Commissioni declineranno in descrittori di livello, tenendo conto anche delle caratteristiche della traccia.
- Per ciascun indicatore viene definito un punteggio massimo
- Per la **correzione delle prove d'esame sono predisposte griglie di valutazione specifiche**, in relazione alle prove differenziate.

GRIGLIE PRIMA PROVA SCRITTA

Le griglie di valutazione della prima prova scritta presentano due caratteristiche precipue:

a) Vi sono indicatori generali che prescindono dalla tipologia ed altri specifici da applicare a seconda della tipologia prescelta dal candidato

b) Al fine di consentire alla Commissione di disporre di un campo di variazione più ampio e di tenere conto di tutte le dimensioni valutative, il punteggio complessivo viene prima calcolato in centesimi e poi riportato a venti con opportuna proporzione (basta dividere per 5 e procedere all'arrotondamento se necessario).

GRIGLIE SECONDA PROVA SCRITTA

- Tali griglie tengono conto della specificità degli indirizzi e delle discipline.
- Ove possibile, sono state elaborate griglie integrate, riferite anche alle eventuali prove con più discipline.
- Anche quando la prova è composta da più parti, la griglia si riferisce alla valutazione complessiva (perché tutte le parti mirano a verificare le competenze, abilità e conoscenze del profilo)

FONTI

- L'Esame di Stato del secondo ciclo nel quadro delineato dal D.Lgs. 62/2017
- Esami di Stato A.S. 2018/2019 Il nuovo esame di Stato del secondo ciclo. La normativa
- Esami di Stato A.S. 2018/2019 Le prove scritte
- Esami di Stato A.S. 2018/2019 Il documento del consiglio di classe

A cura della Struttura Tecnica degli esami di Stato
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca

GRAZIE